



## **Unione CNA Alimentare**

**Associazione di Bologna**

40127 Bologna – Viale Aldo Moro, 22

Tel. 051.299331-051.299207 – Fax 051.299295

Web:www.bo.cna.it E-mail: alimentare@bo.cna.it

Alla C. Att. ne delle  
**Imprese in indirizzo**

Bologna, li 3 dicembre 2012

Prot. n. 552/2012

Oggetto: ***Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari : art. 62 del D.L. 24/1/12 N. 1 convertito con Legge N. 27 del 24 marzo 2012; Pubblicazione del decreto attuativo nella G. U. del 23 Novembre 2012 – Note Applicative in vigore dal 8 Dicembre 2012***

Egregi Imprenditori

come già anticipato da precedenti comunicazioni, **il 24 ottobre 2012 sono entrate in vigore le disposizioni dell'art. 62 del D.L. 24/1/12 N. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" successivamente convertito con Legge N. 27 il 24 marzo 2012.**

**Le nuove norme intervengono, per tutte le imprese del settore alimentare, nel definire obbligatoriamente**

- 1. la stipula di forme contrattuali per le cessioni commerciali agroalimentari,**
- 2. il divieto di ricorrere a pratiche commerciali sleali,**
- 3. la definizione di tempi di pagamento prefissati;**

**sono state finalmente integrate dal Decreto Applicativo 19 ottobre 2012 pubblicato in G.U. il 23.11.2012**

A seguito della pubblicazione del Decreto Attuativo, CNA Alimentare e CNA Interpreta, hanno fornito una prima risposta sotto forma di **Linee Guida** per gli Operatori Alimentari disponibile a richiesta.

### **Linee Guida\_ Applicazione Articolo 62 \_ CNA Interpreta**

**N.B.:** per rendere più comprensibile la presente circolare, le considerazioni di seguito riportate vengono solo accennate, rimandando alla copia integrale delle Linee Guida l'approfondimento dei temi trattati.

#### ***Quale è il campo di applicazione della nuova norma?***

L'articolo 62 del D.L. 1/2012 si applica a tutte le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare e in particolare ai contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana.

#### ***Quali sono gli operatori interessati?***

Sono assoggettati alla nuova disciplina tutti gli operatori della filiera agroalimentare: agricoltori, produttori, industrie di trasformazione, centrali di acquisto, grande distribuzione, grossisti, intermediari, dettaglianti.

Anche gli enti pubblici e la pubblica amministrazione in generale, quando agiscono all'interno della filiera (servizi di ristorazione, mense scolastiche, aziendali, ecc.) devono rispettare le nuove disposizioni.

#### ***Quali sono le cessioni esonerate?***

#### ***A quali prodotti agricoli e agroalimentari si applicano le disposizioni dell'articolo 62?***

L'articolo 2 del decreto attuativo rinvia all'elenco dell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per quanto riguarda i prodotti agricoli e all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 per i prodotti alimentari (**entrambi i riferimenti legislativi possono essere richiesti alla scrivente Associazione**).

I contratti aventi per oggetto la cessione dei prodotti agroalimentari, a partire dal 24 ottobre 2012, devono essere stipulati obbligatoriamente in forme scritte specificando a pena di nullità:

- la durata del contratto;**
- le caratteristiche del prodotto venduto;**
- le quantità**
- il prezzo**
- le modalità di consegna**
- le modalità di pagamento.**

#### ***In che forma tali accordi devono essere stipulati in modo da essere conformi alla disciplina dell'articolo 62?***

....

**l'accordo deve perciò essere sempre controfirmato "per accettazione" dalle parti contraenti.**

**Quali documenti soddisfano la forma scritta?**

- 1) contratti di cessione dei prodotti
- 2) scambi di comunicazioni, ordini d'acquisto, conferme d'ordine,
- 3) documenti commerciali come:

documenti di trasporto    documenti di consegna    fatture

integrati con i 6 elementi di cui sopra e, in questo caso, anche la dicitura

**"Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."**

**Quindi non sono obbligato a fare un contratto scritto vero e proprio?**

No, .....

e solo nei documenti commerciali (fatture, DDT, DDC) bisogna riportare anche la dicitura:

**"Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."**

Sanzioni previste: per la violazione degli obblighi relativi alla forma scritta, oltre alla possibilità che il contratto venga giudicato nullo da un Giudice, la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 516 a € 20.000, a seconda del valore dei beni oggetto di cessione.

**Sono previste sanzioni per chi ricorre a comportamenti o pratiche sleali?**

.....

La sanzione amministrativa a carico del contraente che pone in essere una condotta commerciale sleale, può partire da 516,00 euro fino a € 3.000,00.

**Quali sono i termini di pagamento previsti dalla nuova norma?**

L'art. 62 prevede dei termini MASSIMI di pagamento inderogabili:

**Come possiamo avere la certezza della data di consegna della fattura?**

I termini di pagamento decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

.. il **decreto attuativo** chiarisce che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo per specifici casi.

**Quindi, tutte le volte che mando una fattura al mio cliente devo obbligatoriamente usare uno dei mezzi di consegna elencato (PEC, Raccomandata A/R, ecc.)?**

No, .....

Sanzioni previste per i termini di pagamento: il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento, oltre a far scattare gli interessi di mora, viene sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 500.000, in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

**Come vengono determinati gli eventuali interessi di mora?**

Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, .....

.....**gli interessi di mora non possono essere esclusi da un'apposita clausola contrattuale....**

**Gli interessi dovuti al mancato pagamento nei termini previsti dall'art. 62 sono sottoposti a tassazione?**

.....

**Come si calcola il saggio degli interessi?**

**Cosa fare per avere diritto agli interessi?**

.....


**Se non voglio chiedere gli interessi ai miei clienti, posso farlo?**


**I controlli possono essere fatti anche nell'ambito di un controllo fiscale e la Guardia di Finanza può fare le sanzioni?**

Specifici quesiti possono essere postati su [www.cnaonline.it/mailling/art62\\_272012.html](http://www.cnaonline.it/mailling/art62_272012.html), sarà cura di CNA Alimentare Bologna darvi una risposta in merito, dopo gli opportuni approfondimenti con i consulenti del settore.

Per richieste, informazioni e chiarimenti, potete rivolgervi a CNA Alimentare: tel.: 051.299207-331; fax.: 051.299295; e-mail: [alimentare@bo.cna.it](mailto:alimentare@bo.cna.it);

Cordiali saluti.

Il-Presidente  
  
**Sartoni Giuseppe**

il Referente Unione  
  
**Dott. Francesco De Dominicis**